



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

12030 SCARNAFIGI (Cuneo)

Codice Fiscale: 85002050046

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE
(Art. 45 del D.lgs. 31 marzo
2023, n. 36)**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.ro 60 del
17/06/2025

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - Responsabile Unico del Procedimento/Progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

4. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4- Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a euro 20.000 che non abbiano alla base un progetto esecutivo e la cui regolarità non venga attestata da apposito Certificato di Regolare Esecuzione;
 - c. gli affidamenti di servizi di qualunque importo che non rientrino nella definizione di servizi di particolare importanza di cui all'art. 32, c. 2 dell'Allegato II. 14 del Codice;
 - d. gli affidamenti di forniture di importo pari od uguale ad euro 500.000,00, come indicato all'art. 32, c. 3 dell'Allegato II.14 del Codice;
 - e. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - f. i lavori e gli acquisiti di servizi e forniture in amministrazione diretta.
2. Sono esclusi dalla corresponsione delle risorse incentivanti le forniture di acquisto di beni di consumo, i servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante convenzioni CONSIP o del MePA che non richiedono elaborazione programmatica, progettuale e non richiedono direzione dell'esecuzione del contratto con controllo periodico o direzione di lavori nei contratti che contengono esecuzione di lavori pubblici.
3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata ovvero a quanto previsto dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 36/2023.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Ai sensi dell'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

Art. 7- Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d. strutture, attrezzature ed impianti tecnologici e/o informatici;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La misura incentivante prevista per gli affidamenti di lavori è stabilita in misura non superiore al 2% sull'importo posto a base del singolo affidamento (IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso) ed al lordo della quota dell'IRAP.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO	
fino a € 1.000.000	2,00%
da € 1.000.001 alla soglia di rilevanza europea pari a € 5.538.000	1,95%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,90%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI PUBBLICI	RUOLO	ALIQUOTA MAX.
Programmazione della spesa per investimenti	Programmatore	8,00
	Collaboratore	3,00
Responsabilità unica del progetto IN FASE DI PROGETTAZIONE	RUP	7,00
	Collaboratore/i	5,00
Redazione progetto di fattibilità tecnico economica	Progettista	8,00
	Collaboratore	5,00
Redazione progetto esecutivo	Progettista	8,00
	Collaboratore	4,00
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Coordinatore	1,00
	Collaboratore	0,50
Valutazione preventiva del progetto	Verificatore	5,00
	Collaboratore	0,50
Predisposizione, controllo e gestione delle procedure di gara	Responsabile	6,00
	Collaboratore	4,00
Direzione lavori	Direttore dei Lavori	6,00
	Collaboratore	2,00
Responsabilità unica del progetto IN FASE DI ESECUZIONE	RUP	9,00
	Collaboratore	6,00
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	Coordinatore	6,00
	Collaboratore	2,00
Collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	Collaudatore/certificatore	3,00
	Collaboratore	1,00
TOTALE GENERALE		100,00

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO SERVIZI E FORNITURE A BASE DI AFFIDAMENTO	
oltre € 40.000,00 e fino a € 1.000.000	2%
oltre € 1.000.000 e fino a € 5.350.000	1,8%
oltre € 5.350.000 e fino a € 10.000.000	1,6%
oltre € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,0%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, se diverso dal Responsabile Unico di progetto e che non si tratti di servizi e forniture escluse dall'incentivazione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica Servizi e forniture	Ruolo	Percentuale competente
Responsabilità unica del progetto in fase di predisposizione del capitolato delle forniture e dei servizi	RUP	10,00
	Collaboratore	3,00
Programmazione della spesa per investimenti	Programmatore	10,00
	Collaboratore	3,00
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	20,00
	Collaboratore	2,00
Direzione dell'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione	20,00
	Collaboratore	2,00
Responsabilità unica del progetto in fase di esecuzione del contratto e delle forniture	RUP	15,00
	Collaboratore	3,00
Collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	Collaudatore/certificatore	10,00
	Collaboratore	2,00
TOTALE GENERALE		100,00

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura ai sensi della sentenza n. 10.222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile;
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Segretario comunale, al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, le Amministrazioni stabiliscono anche i criteri di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Per incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti, si intendono le casistiche correlate a responsabilità del personale dipendente e non quelle riferite ad altri fattori (es.: ritardi delle imprese, maggiori costi per approvvigionamenti, vicende contrattuali varie ...). Nei casi predetti, le risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, sono ridotti di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 40% al 60 % dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo è corrisposto dall'ufficio personale previa determinazione del Segretario comunale o di altro Responsabile incaricato dalla singola Amministrazione, acquisita la scheda riepilogativa del RUP, controfirmate da ciascun dipendente assegnatario delle singole attività accertante e attestante le specifiche funzioni tecniche svolte dal Gruppo di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni sulla incompatibilità e conflitto di interessi di cui, in particolare, al codice di comportamento e alla legge n. 241/1990. 2. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma previo completamento del ciclo valutativo riferito all'esercizio di svolgimento delle prestazioni; sono ammesse liquidazioni specifiche in relazione a obblighi di rendicontazione ovvero alla chiusura dei quadri economici dei lavori, servizi e forniture.

Nel caso in base agli orientamenti interpretativi che sopravvengano (vedasi disposizioni transitorie) l'incentivo debba transitare dai fondi salari accessori, costituiscono condizioni di erogabilità del medesimo le disposizioni inerenti il trattamento accessorio del personale, applicabili alla fattispecie, nonché le relative tempistiche.

Art. 18 - Informazione e confronto

L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19 Applicabilità

1. Il presente regolamento si applica agli appalti pubblici attivati a decorrere dal 01/07/2023, data di acquisizione efficacia del Decreto legislativo del 31/03/2023 -n. 36 (CODICE);

2. Rimane ferma la disciplina precedente per quanto riguarda gli appalti attivati ai sensi del D.Lgs 50/2016 e a tutt'oggi in corso di conclusione; pertanto le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati o maturandi, relativi a funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento prima del 01.07.2023, i quali, pertanto, saranno erogati secondo la disciplina regolamentare previgente.